



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 207

1° Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 30 gennaio 2024

INDICE

Commissioni permanenti

4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	3
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	18
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	28
<i>Plenaria (2^a pomeridiana) (*)</i>		

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) verrà pubblicato in un 2° supplemento.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 30 gennaio 2024

Plenaria

127^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore SENSI (*PD-IDP*), per auspicare un impegno comune, nella Commissione e in tutte le sedi competenti, sul grave caso di Ilaria Salis, cittadina italiana detenuta in Ungheria. La sua situazione riguarda da vicino il rispetto dei diritti e delle garanzie della persona da parte di uno Stato membro dell'Unione europea. Ritiene prioritario, al riguardo, che il Governo faccia tutto il possibile per il positivo esito della vicenda.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) rassicura il senatore Sensi, ricordando che il ministro Tajani si è sin da subito attivato con il suo omologo ungherese e che l'impegno del Governo è massimo a tutela dei diritti della cittadina italiana.

Il PRESIDENTE assicura che le rappresentanze diplomatiche italiane hanno sempre preteso, come stanno facendo anche in questo caso, il rispetto di tutte le rilevanti convenzioni internazionali, in una vicenda che reputa di una gravità indiscutibile.

La Commissione si associa.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che, nella precedente seduta, si era sospeso l'esame mentre erano in corso le dichiarazioni di voto sugli identici emendamenti soppressivi 4.1, 4.2 e 4.3.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) si riferisce a quanto già espresso in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 per ribadire che, a fronte della generale preoccupazione nel mondo dell'informazione, su una questione che non è solo di natura politica, ma anche giuridica ed etica, emerge la sensazione di un'intenzione di rivalsa, da parte di parlamentari con un'appartenenza trasversale, nei confronti del mondo e della libertà dell'informazione.

Richiama quindi l'attenzione sui rischi insiti nella chiusura alle fondate critiche contro il cosiddetto « bavaglio », ricordando che le garanzie non si costruiscono in un clima di contrapposizione. Per questi motivi, pur avendo la sua parte politica espresso una posizione di astensione durante l'esame del disegno di legge alla Camera dei deputati, in considerazione degli sviluppi e dell'inasprimento del confronto politico, prospetta l'eventualità di un voto contrario sull'intero provvedimento.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione contestualmente gli identici emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3.

La Commissione respinge.

Sull'emendamento 4.4, la senatrice BEVILACQUA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, invitando i commissari a sostenere la sua posizione, al fine di limitare gli effetti negativi dell'emendamento Costa e consentire in tal modo ai cittadini di essere informati almeno attraverso l'estratto delle ordinanze di custodia cautelare.

Ribadisce che il divieto di pubblicazione in questione si pone in contrasto con la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea e inoltre impedisce ai cittadini il diritto di esercitare il controllo sugli atti di organi pubblici.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) concorda con la senatrice Bevilacqua e preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) richiama la sua posizione già espressa nella precedente seduta e ribadisce che l'emendamento non configura ciò che viene definito come un « bavaglio », non ostacolando né le inchieste giudiziarie, né quelle giornalistiche.

Ritiene inoltre che l'opinione pubblica non ha il diritto di esercitare un controllo continuativo e generalizzato sulle inchieste giudiziarie. Preannuncia quindi il suo voto contrario all'emendamento, sulla base della cultura garantista propria della sua parte politica.

Posto, quindi ai voti, è respinto l'emendamento 4.4.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di accantonare l'emendamento 4.0.1, in attesa di ulteriori riscontri dal Governo in merito alla copertura finanziaria.

Il Rappresentante del GOVERNO preannuncia comunque la contrarietà sull'emendamento, motivata da criticità relative alla copertura delle spese che esso implica. Pur ritenendo improbabile un ripensamento, non si oppone alla richiesta di accantonamento.

Il PRESIDENTE, quindi, dispone l'accantonamento dell'emendamento 4.0.1.

Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) illustra gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 7, ricordando come i crediti deteriorati, cosiddetti NPL (*non performing loans*), per un valore di decine di miliardi di euro, abbiano generato grande instabilità per il sistema bancario.

In tale contesto, l'emendamento 7.1 è finalizzato ad assicurare il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali e sulla tutela dei diritti del soggetto che ha generato il credito poi deteriorato, mentre l'emendamento 7.2 è volto anche ad assicurare allo stesso soggetto il diritto di essere informato sulle successive cessioni del suo credito, per consentirgli di poter ricostruire i fatti per un'adeguata difesa dei propri diritti.

Il relatore MATERA (*FdI*) esprime parere contrario sia sull'emendamento 7.1, in quanto la direttiva già prevede le tutele su cui esso insiste, sia sull'emendamento 7.2, poiché la direttiva disciplina anche gli obblighi di comunicazione al debitore da parte dell'acquirente dei crediti.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme al relatore.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2.

Nessun senatore chiede di intervenire in sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 8.

L'emendamento 8.1, sottoscritto dal senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), posto ai voti, è respinto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) sostiene l'emendamento 8.2, ricordando l'importanza del tema, approfondito anche con diverse audizioni, relativo all'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni sul luogo di lavoro, soffermandosi sulla novità circa gli aspetti inerenti alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Chiede quindi al Governo attenzione su questo tema, che ha importanti impatti non solo sulla salute umana, ma anche sulla tenuta del Sistema sanitario e della crescita economica. Con l'emendamento si vuole assicurare la corretta « e integrale » attuazione della direttiva, per non lasciare margini ai decreti legislativi, data la grande sensibilità del tema in questione.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 8.2 e, successivamente, l'emendamento 8.3.

All'emendamento 8.4 aggiungono la propria firma i senatori LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), ROJC (*PD-IDP*), FRANCESCHINI (*PD-IDP*), SENSI (*PD-IDP*) e MALPEZZI (*PD-IDP*).

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) sostiene l'emendamento 8.4, volto ad assicurare sanzioni particolarmente efficaci e dissuasive a carico del datore di lavoro per violazioni della normativa a tutela della salute dei lavoratori.

Posto ai voti, l'emendamento 8.4 è quindi respinto.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede la motivazione del parere contrario sull'emendamento 8.5.

Il Rappresentante del GOVERNO chiarisce che la contrarietà è dovuta al fatto che sono state già attivate le procedure per il rinnovo del Comitato richiamato nell'emendamento e che la modifica degli allegati al decreto legislativo sarà comunque necessaria per dare attuazione alla direttiva in recepimento, con l'inclusione anche delle sostanze reprotossiche.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 8.5 è respinto.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 8.6, per la delicatezza del tema della salute riproduttiva.

Posti ai voti, con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 9.1, che affronta il tema del divieto di discriminazione previsto dall'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE, con particolare riferimento al congedo paritario, che è una realtà vigente in molti Stati europei, mentre l'Italia stenta ancora a garantirlo pienamente.

Il congedo paritario consente, allo stesso modo, sia al papà di poter esplicitare la sua genitorialità al pari della mamma, sia al bambino di poter godere di tutti gli stimoli di cui ha bisogno per il suo sviluppo, e dovrebbe quindi essere una battaglia trasversale.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) aggiunge la sua firma all'emendamento 9.1, ritenendo inoltre che si dovrebbe affrontare il tema non solo sul piano giuridico, ma anche su quello culturale, per assicurare la piena e paritaria condivisione dei compiti di cura e di possibilità di esplicazione del ruolo genitoriale.

Il relatore MATERA (*Fdi*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime allo stesso modo parere contrario, evidenziando, con particolare riferimento all'emendamento 9.1, che lo stesso non aggiunge elementi sostanziali integrativi, pur a fronte di una condivisione generale sul tema.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritiene deplorabile non cogliere questa occasione per assicurare pienamente un diritto della famiglia come nucleo e non solo dei genitori singolarmente.

Posto, quindi, ai voti, l'emendamento 9.1 è respinto.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) e il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) aggiungono la propria firma agli emendamenti 9.2 e 9.3, sui quali il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.2 e 9.3.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda i contenuti della direttiva sulle apparecchiature radio, su cui ritiene importante disciplinare anche la fase del fine vita, aggiungendo il criterio dell'economia circolare.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Similmente, sono respinti contestualmente gli identici emendamenti 10.0.1 e 10.0.6 e, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 10.0.2, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.7, 10.0.8 e 10.0.9.

Si passa quindi all'unico emendamento riferito all'articolo 11.

Nessuno intervenendo ad illustrare l'emendamento 11.0.1, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tale proposta.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 11.0.1.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ricorda che l'articolo 12 riguarda l'estensione del sistema di scambio di quote di emissione ETS (*Emission Trading System*) anche ai settori aereo e marittimo. In particolare, l'emendamento 12.2 si riferisce al tema della gestione e della gerarchia dei rifiuti. Al riguardo, ricorda che dal 1° gennaio 2024 anche gli inceneritori sono sottoposti al quadro normativo.

Con i successivi emendamenti si chiede di destinare le risorse derivanti dall'estensione dell'ETS all'incentivazione degli investimenti in tecnologie innovative volte proprio a evitare l'incenerimento e a favorire il riuso e il riciclo.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) illustra l'emendamento 12.10, condividendo la scelta europea di estendere il sistema ETS al settore marittimo, ma ritenendo necessario fare attenzione a non pregiudicare il tema occupazionale e ambientale con particolare riguardo ai porti italiani, tra cui il porto di Gioia Tauro, che è il principale porto di *transshipment* a livello europeo.

Segnala che, in mancanza di accorgimenti normativi specifici, al fine di non pagare la quota prevista dal sistema ETS, le navi dirotteranno verosimilmente le loro operazioni di trasbordo nei porti del Nord Africa, con conseguente irreversibile perdita di quote di mercato dei porti italiani.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 12.9, sull'indicazione del miglioramento dell'efficienza energetica delle navi e dei porti, e delle tecnologie e infrastrutture e combustibili alternativi sostenibili.

Illustra quindi l'emendamento 12.0.1, ricordando che la questione del porto franco di Trieste è stata affrontata anche nelle precedenti Legislature. Evidenzia come sulla questione non vi sono ormai ostacoli e che l'Unione europea attende un'iniziativa da parte del nostro Paese per chiedere il superamento del regime della zona franca europea e per l'esclusione del Porto franco di Trieste dalla zona doganale europea.

L'esigenza di procedere è oggi ulteriormente accentuata dalla crisi in atto nel Mar Rosso che preclude un facile accesso al Canale di Suez. L'approvazione dell'emendamento in esame consentirebbe quindi di mitigare i problemi e di sfruttare anche la capacità di stoccaggio del Porto, a servizio non solo dell'Italia, ma di tutta l'Europa centro-orientale.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 12.

In particolare, il parere è contrario sull'emendamento 12.1 dal momento che la proposta emendativa è priva di effettiva portata innovativa, sull'emendamento 12.2 poiché esso restringe la destinazione dei proventi derivante dalle aste, sull'emendamento 12.3 poiché inserisce un criterio di delega non necessario, sugli emendamenti 12.4 e 12.5 poiché il criterio di delega previsto è indeterminato e di dubbia compatibilità con l'articolo 10 della direttiva.

Il parere è contrario sugli emendamenti 12.6 e 12.7, poiché il tema del *carbon footprint* esula dalle direttive in recepimento. È contrario anche sugli emendamenti 12.9 e 12.10, dal momento che si introduce uno specifico vincolo di destinazione nell'impiego delle risorse non previsto, né necessitato, e sull'emendamento 12.8 (testo 2) dal momento che si introduce uno specifico vincolo di destinazione nell'impiego delle risorse in contrasto con la destinazione già prevista.

Per quanto riguarda l'emendamento 12.0.1 (testo 2), il parere è contrario poiché il criterio di delega riguarda disposizioni della direttiva 2006/112/CE non modificate dalla direttiva (UE) 2022/542, nonché in quanto l'emendamento presuppone una modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 che definisce il territorio doganale europeo e che non appare compatibile con una delega legislativa conferita al Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione.

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del Relatore, esprimendo peraltro disponibilità all'accoglimento degli emendamenti 12.6, 12.7 e 12.9, ove trasformati in ordini del giorno.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritira quindi gli emendamenti 12.6 e 12.7, che riguardano il metodo di calcolo dell'impatto ambientale, trasformandoli nell'ordine del giorno G/969/2/4.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ritira l'emendamento 12.9, trasformandolo nell'ordine del giorno G/969/3/4.

Il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli ordini del giorno G/969/2/4 e G/969/3/4, pubblicati in allegato al resoconto, che, con distinte votazioni, sono approvati dalla Commissione.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2) e 12.0.1 (testo 2).

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Nessuno chiedendo di illustrare, il RELATORE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 13.1 e 13.2.

Sull'emendamento 13.0.1, relativo alla fissazione di principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2022/2041, sui salari minimi adeguati nell'Unione europea, già contenuta nell'allegato A al disegno di legge, interviene il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) per sostenere le ragioni di una richiesta unanime di tutte le forze di opposizione, per l'introduzione di un salario minimo legale.

Ritiene al riguardo che, sebbene la direttiva non preveda un obbligo a stabilire un salario minimo per legge, obblighi tuttavia ad assicurare che non vi siano rapporti di lavoro con stipendi inferiori a una soglia adeguata. Ricorda che, degli oltre 900 contratti collettivi nazionali, solo il 20 per cento sono sottoscritti da organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

A fronte di una realtà italiana in cui esistono ampi settori di sfruttamento di chi ha un lavoro povero, pagato meno di 9 euro lordi l'ora, è evidente che la contrattazione collettiva non è sufficiente e va integrata con un salario minimo assicurato per legge. Mantenendosi la situazione nei termini attuali, ritiene che certamente verrà aperta una procedura di infrazione contro l'Italia.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) concorda con le considerazioni del senatore Lombardo, ricordando inoltre che la direttiva sui salari minimi andrà comunque recepita nell'ordinamento interno e che non comporta oneri per le finanze pubbliche. La motivazione per non farlo è quindi unicamente di natura politica.

Ritiene infatti infondato il rischio che una soglia legale possa attirare verso il basso gli stipendi che oggi la superano, a fronte di oltre tre milioni di lavoratori che hanno un lavoro povero, a cui il Governo ha tolto anche il reddito di cittadinanza, che legittimamente integrava lo stipendio.

Ricorda infine che in Germania il salario minimo legale è pienamente congruo ad assicurare le esigenze di vita dei lavoratori, essendo fissato in 12,5 euro l'ora.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) condivide gli interventi precedenti e si sofferma sui recenti dati sull'occupazione che, pur dimostrando un incremento nei numeri, scontano necessariamente, a fronte di un'economia che non cresce in modo adeguato, dei livelli retributivi molto bassi. Ciò rende urgente procedere con il recepimento della direttiva sui salari minimi.

Riguardo al reddito di cittadinanza, ricorda che 200.000 percettori erano anche lavoratori poveri che, in tal modo, integravano il loro basso stipendio. Ricorda infine che, sebbene in Italia la contrattazione collettiva superi la soglia minima posta dalla direttiva dell'80 per cento, il 30 per cento di questa è una contrattazione fraudolenta, di sfruttamento, che produce un *dumping* salariale che impatta negativamente sul mercato del lavoro e sulla dignità dei lavoratori.

Posto quindi ai voti, è respinto l'emendamento 13.0.1.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede di conoscere i numeri della votazione e di sapere se anche il Presidente ha partecipato alla votazione.

Il PRESIDENTE replica che sono stati espressi 7 voti a favore dell'emendamento e 8 voti contrari, incluso il suo.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) interviene quindi sull'emendamento 13.0.2 (testo 2), che reca una delega per la soluzione della procedura di infrazione n. 2020/4118 sulle concessioni balneari, ricordando che si tratta di un tema annoso relativo al principio della concorrenza, che dovrebbe essere motivo di convergenza tra le forze politiche.

Si tratta infatti di valorizzare la redditività delle coste italiane, di riconoscere gli investimenti effettuati dai titolari, di prevedere le più adeguate tutele occupazionali e di porre fine a una procedura di infrazione che rischia di determinare pesanti sanzioni pecuniarie e un contenzioso con le Istituzioni europee che non agevola gli interessi del nostro Paese. Chiede di conoscere con maggiore precisione le motivazioni del parere contrario.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di conoscere le motivazioni anche del parere contrario sul precedente emendamento 13.0.1.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) si associa nel richiedere le motivazioni anche del parere contrario sull'emendamento 13.0.1.

Il PRESIDENTE chiarisce che si è in fase di dichiarazione di voto sull'emendamento successivo e che i pareri sono già stati espressi. Aderisce comunque alla richiesta di chiarimenti.

Il relatore MATERA (*Fdi*) precisa che il parere è contrario sull'emendamento 13.0.1 in quanto il tema del salario minimo è attualmente oggetto di un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato.

Il Rappresentante del GOVERNO precisa che è intenzione del Governo dare attuazione alla direttiva sui salari minimi adeguati nell'Unione europea e risolvere il problema del lavoro povero. Conferma che il tema è anche all'attenzione del Parlamento con un altro disegno di legge.

Si tratta peraltro di una questione politicamente divisiva, in cui si confrontano visioni diverse su come arrivare al medesimo obiettivo, che è peraltro condiviso. Ad avviso del Governo, infatti, stabilire un salario minimo per legge potrebbe depotenziare l'attuale sistema italiano fondato sulla contrattazione collettiva.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede di ripetere la votazione sull'emendamento 13.0.1, poiché le motivazioni successivamente addotte, soprattutto con riferimento al fatto che la direttiva è oggetto di recepimento con l'attuale disegno di legge e con altro contestuale provvedimento, rendono le stesse incongruenti.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) esprime disappunto per la motivazione prodotta dal relatore e dal rappresentante del Governo, che ritiene essere particolarmente lacunosa, a fronte della necessità di dare una soluzione efficace al contrasto del lavoro povero e della pur asserita condivisione dell'obiettivo.

Interviene il senatore SENSI (*PD-IDP*), richiamando l'attenzione sull'incongruenza di una discussione di merito, relativa ai contenuti di un emendamento che già è stato votato e su cui vi sono ora sviluppi tali da richiedere la ripetizione del voto su un tema di prioritaria rilevanza per il Paese come quello del salario minimo.

Esprime quindi le sue fortissime critiche rispetto alla conduzione dei lavori della Commissione da parte del Presidente, che non avrebbe dovuto partecipare alla votazione, e che dovrebbe permettere di procedere alla ripetizione del voto, che reputa svolto in maniera non corretta.

Il PRESIDENTE replica attestando la correttezza del voto sull'emendamento sul salario minimo, in cui sono state rispettate le diverse fasi dell'illustrazione, dell'espressione dei pareri da parte del Relatore e del Governo, e poi degli interventi in dichiarazione di voto. Al momento della votazione nessuno ha sollevato obiezioni, tanto che si è passati al successivo emendamento.

Respinge quindi, nel modo più fermo, le critiche di parzialità sulla conduzione dei lavori e le perplessità sui diritti del Presidente di Commissione di partecipare alle votazioni. Ritiene che non sussistano quindi le condizioni per procedere alla ripetizione del voto.

Ricorda in ogni caso di avere, su richiesta dei senatori Lorefice e Malpezzi, chiesto al relatore e al Governo di precisare la motivazione del parere contrario sull'emendamento appena votato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) evidenzia che il parere contrario non era stato argomentato e che si è quindi proceduto al voto in modo affrettato, potendo esserci dubbi sul fatto che si fosse ancora in sede di illustrazione degli emendamenti. Preannuncia, quindi, di voler chiedere, in futuro, la pubblicità dei lavori in Commissione, come permesso dal Regolamento.

Nel merito, sottolinea che per motivare la contrarietà si è addotta la sussistenza anche di un diverso provvedimento legislativo per recepire la direttiva sul salario minimo, che rischia però di essere esso stesso in contrasto con i principi che la stessa direttiva chiede agli Stati membri di introdurre nei loro ordinamenti.

Interviene il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) per confermare il diritto e il dovere del Presidente di Commissione di esprimersi e votare sui provvedimenti e sugli emendamenti, come da prassi di tutte le Commissioni.

Ricorda che in questa Legislatura, a causa della forte riduzione del numero dei parlamentari, in ogni Commissione i senatori delle forze di maggioranza sono talvolta in numero superiore di una sola unità rispetto ai senatori delle forze di opposizione. È quindi inevitabile che il Presidente partecipi alle votazioni.

Il senatore SCURRIA (*FdI*) condivide quanto testé osservato dal senatore Zanettin, richiamando quanto ha potuto osservare personalmente nei casi in cui ha partecipato ai lavori di molte altre Commissioni, in cui il Presidente ha votato senza contestazioni. Ritiene quindi del tutto fuori luogo le accuse relative alla conduzione dei lavori.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) non contesta la legittimità, ma l'opportunità del voto del Presidente quando questo è decisivo con riguardo a un tema della rilevanza politica di quello del salario minimo. Anche la motivazione del parere di contrarietà, fornita dal relatore e dal Governo, avrebbe dovuto essere resa prima del voto.

Nel merito, ritiene che la fissazione di un salario minimo legale, lungi dall'indebolire il potere della contrattazione collettiva, la rafforzi, ponendosi così in coerenza con l'articolo 39 della Costituzione.

Interviene nuovamente la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sul tema della parzialità nella conduzione dei lavori Commissione, con riguardo al fatto di non consentire la ripetizione del voto, nonostante la mancata conoscenza, da parte dei senatori, delle motivazioni del parere contrario.

Rileva come la votazione si sia svolta in un contesto di confusione, derivante dalla decisione, a cui pur l'opposizione aveva acceduto, di procedere con l'illustrazione e il voto sugli emendamenti articolo per articolo.

Il Rappresentante del GOVERNO osserva come la mancata motivazione del parere contrario non infici la regolarità del voto. Rassicura inoltre sul fatto che non si tratta di una scelta politica contro l'opposizione, poiché il disegno di legge in esame delega il Governo a recepire una direttiva che non obbliga, in assoluto, all'adozione di un salario minimo legale, ma lascia spazio anche alla contrattazione collettiva.

Il PRESIDENTE conferma che, in base al Regolamento e alla prassi, il Relatore e il Governo non sono tenuti necessariamente a motivare il parere prima di poter procedere alla votazione. Non potendosi postulare una invalidità del voto in Commissione sull'emendamento 13.0.1, poiché il parere di contrarietà era stato in ogni caso formulato, ritiene esaurita la discussione incidentale.

Riprendendo i lavori, ricorda che il senatore Lombardo aveva chiesto, in riferimento all'emendamento 13.0.2, di conoscere la motivazione del parere contrario.

Il Rappresentante del GOVERNO ricorda che l'applicazione della direttiva sui servizi nel mercato interno alle concessioni balneari è stata oggetto di un'intensa e lunga interlocuzione con le parti coinvolte e con le Istituzioni europee, che è ancora in corso, per addivenire a una soluzione che sia compatibile con l'ordinamento europeo e soddisfacente per tutti i soggetti a vario titolo interessati.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), riferendosi all'intenzione dichiarata del Governo di cercare un compromesso tra l'ordinamento europeo e la realtà del tessuto economico, ricorda che in questo dovrebbe essere compresa anche la tutela dei cittadini, che beneficerebbero dell'apertura alla concorrenza.

Ricorda anche che, sul tema, il Presidente della Repubblica aveva espresso perplessità sull'operato del Governo.

Interviene incidentalmente la senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), che chiede chiarimenti sulle sostituzioni dei commissari, ritenendo che di

norma per ogni seduta un senatore può avere un'unica sostituzione e che, pertanto, la procedura di voto effettuata sull'emendamento 13.0.1 potrebbe essere stata inficiata da un vizio di forma.

Intervengono sul tema la senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), il senatore SENSI (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE che, nel dare rassicurazioni alla senatrice Malpezzi sulla regolarità delle sostituzioni, invita a moderare i toni.

Su richiesta del senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*), il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 969**G/969/2/4 (già em. 12.6 e 12.7)**

SIRONI, LOREFICE, BEVILACQUA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 »;

premesso che l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di attuazione delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, finalizzate a introdurre il calcolo dell'impronta di carbonio (*carbon footprint*) come criterio di misurazione dell'impatto ambientale, soprattutto in relazione agli interventi edilizi, delle tecniche costruttive e dei materiali da costruzione anche mediante la definizione di un sistema di *carbon management* nel settore dell'edilizia finalizzato all'individuazione di interventi di riduzione delle emissioni che utilizzano tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché a introdurre il calcolo dell'impronta d'acqua (*water footprint*) e l'impronta ecologica (*ecological footprint*), anche in base alla metodologia sviluppata da ISPRA nell'Annesso Metodologico Ispra Rapporti 288/2018 (ISBN 978-88-448-0902-7).

G/969/3/4 (già em. 12.9)

BASSO, ROJC

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 969 recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 »;

premesso che l'articolo 12 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, e della decisione (UE) 2015/1814, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione;

considerata l'applicazione, dal 2024, del Sistema europeo di scambio delle quote di emissione (ETS) anche al settore marittimo, che comporterà l'esigenza per gli operatori di acquistare quote per le emissioni rilasciate dalle loro navi nelle rotte intra-Unione europea e da e verso Paesi terzi;

preso atto che risultano interessate circa 100 compagnie di navigazione marittima, per un numero di imbarcazioni di circa 600;

in considerazione dell'esigenza di sostenere l'industria europea nel settore marittimo della costruzione di navi efficienti e intelligenti e della trasformazione e *refitting* navale;

assicurato che una parte dei proventi nazionali generati dall'estensione del sistema ETS al trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, è destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;

impegna il Governo

a valutare, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, l'inserimento di interventi volti a sostenere il rinnovo delle flotte, il miglioramento dell'efficienza energetica, aerodinamica ovvero dei sistemi di propulsione delle navi, dei porti, tecnologie e infrastrutture innovative e combustibili alternativi sostenibili.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 30 gennaio 2024

Plenaria

84^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(996) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

La relatrice PETRUCCI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, che, a seguito delle integrazioni apportate dalla Camera dei deputati, è composto da 36 articoli suddivisi in 3 Capi: il Capo I (articoli 1-14-*quater*) reca misure in materia di energia; il Capo II (articoli 14-*quinquies*-18-*bis*) reca misure in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché, a seguito di un'integrazione operata dalla Camera, dagli eventi sismici del 9 marzo 2023; il Capo III (articoli 19-21) reca disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 1 reca misure volte a promuovere l'autoproduzione di energia rinnovabile nei settori a forte consumo di energia.

In particolare, si prevede che, fino al 31 dicembre 2030, in caso di più istanze concorrenti per la concessione della medesima superficie pubblica per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli enti concedenti, ai fini dell'individuazione del concessionario, attribuiscono una preferenza ai progetti di impianti fotovoltaici.

taici o eolici volti a soddisfare il fabbisogno energetico dei soggetti iscritti nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (comma 1).

Viene inoltre demandata al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione di un meccanismo per lo sviluppo di nuova capacità di generazione di energia elettrica da parte delle imprese suddette, nel rispetto dei criteri elencati dal comma 2.

Il comma 4-*bis* riconosce la facoltà di recesso ai titolari dei contratti stipulati con il GSE ai sensi della disciplina del cosiddetto « *electricity release* », senza l'applicazione di penali e senza la regolazione delle differenze tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio di riferimento zonale maturati durante il periodo di vigenza contrattuale.

L'articolo 2 reca misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.

Il comma 1 riscrive la normativa volta all'incremento della produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico.

Il comma 2 qualifica come interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto *on-shore* e le connesse infrastrutture, per le quali, al 10 dicembre 2023, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

La Camera ha introdotto il comma 2-*bis* – che riscrive la disciplina del fondo istituito dal decreto-legge n. 50 del 2022 e destinato a coprire i ricavi per il servizio di rigassificazione – e il comma 2-*ter*, che interviene sulla disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla legge per la concorrenza 2021.

L'articolo 3 modifica e integra la disciplina delle concessioni geotermoelettriche.

In particolare, il termine di scadenza delle concessioni è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 e il termine per l'indizione della gara – ai fini di una loro riassegnazione – è fissato in due anni prima della loro scadenza, anziché in tre anni. Si prevede poi che l'autorità competente possa chiedere al concessionario uscente di presentare un piano pluriennale per la promozione degli investimenti, la cui valutazione positiva comporta la rimodulazione delle condizioni di esercizio della concessione di coltivazione anche sotto il profilo della durata, comunque non superiore ai vent'anni.

La Camera ha approvato modifiche volte a: rimuovere una serie di condizioni attualmente previste affinché i titolari di permesso di ricerca possano avanzare, contestualmente alla richiesta di concessione di coltivazione, istanza di potenziamento dell'impianto; consentire la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali; integrare i criteri per la selezione del titolare di permesso di ricerca e del titolare della concessione di coltivazione, nel caso in cui siano state presentate più domande concorrenti, con il nuovo parametro

della preventiva ponderazione in ordine alle ricadute positive in termini di soddisfacimento del fabbisogno energetico dei territori interessati.

La Camera ha inoltre previsto la proroga al 31 dicembre 2027 del termine per l'entrata in esercizio degli impianti geotermoelettrici ammessi a beneficiare degli incentivi per le fonti rinnovabili elettriche previsti dal D.M. 29 giugno 2016.

L'articolo 4 reca misure per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili.

A tal fine, si prevede l'istituzione di un fondo da ripartire tra le regioni per l'adozione di misure per la decarbonizzazione e la promozione dello sviluppo sostenibile del territorio, alimentato da una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di competenza del MASE, nel limite di 200 milioni di euro annui per ciascuna delle annualità dal 2024 al 2032.

Durante l'esame alla Camera, si è previsto che il fondo sia altresì destinato all'accelerazione e alla digitalizzazione degli *iter* autorizzativi degli impianti e delle infrastrutture di rete ed è stata prevista la soppressione della disposizione presente nel testo del decreto-legge che prevede che il fondo sia alimentato anche da un contributo a carico dei titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'articolo 4-*bis* prevede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA degli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

L'articolo 4-*ter* reca ulteriori disposizioni per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1 modifica la disciplina della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) derivanti da apparecchiature di fotovoltaico.

Il comma 2 ammette ai regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili gli impianti fotovoltaici in ambito agricolo, disponendo che essi siano esclusi dai soli incentivi previsti dal decreto legislativo n. 28 del 2011 e non, quindi, dal nuovo sistema incentivante di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale viene contestualmente modificato dal comma 3.

Il comma 4 interviene sempre sul decreto legislativo n. 199 del 2021, laddove prevede, una volta entrato in vigore il nuovo sistema incentivante per le fonti rinnovabili elettriche, la soppressione del meccanismo di sostegno dello scambio sul posto. Il comma 4, in particolare, demanda ad ARERA, su proposta del GSE, il compito di disciplinare le modalità per la graduale fuoriuscita, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto.

I commi 5 e 6 intervengono sulla disciplina del meccanismo incentivante del ritiro dedicato.

Il comma 7 disciplina la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti oggetto di bonifica.

L'articolo 4-*quater* – recante misure a sostegno dell'edilizia – proroga di ulteriori 6 mesi i termini di inizio e ultimazione lavori nel settore dell'edilizia privata relativi ai permessi di costruire rilasciati o formati fino al 30 giugno 2024 e i termini di validità e di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione urbanistica, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi prope-
deutico, formati fino al 30 giugno 2024.

L'articolo 4-*quinquies* autorizza le amministrazioni pubbliche ad avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche degli uffici speciali per la ricostruzione post-sisma 2016, ai fini dell'accesso ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

L'articolo 4-*sexies* reca modifiche alla disciplina della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, incrementando da 50 a 70 il numero massimo dei suoi componenti e modificando le modalità con le quali la Commissione può avvalersi dell'ISPRA per lo svolgimento delle istruttorie tecniche. Viene inoltre riscritta la disciplina relativa alla copertura dei costi di funzionamento delle Commissioni VIA-VAS e di quella PNRR-PNIEC e ai compensi dei relativi componenti.

L'articolo 4-*septies* prevede l'introduzione di un meccanismo di sostegno per la promozione di investimenti in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, alternativo al sistema incentivante per la produzione di energia elettrica da FER disciplinato dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

L'articolo 4-*octies* raddoppia, a decorrere dal 2025, l'entità delle risorse derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale.

L'articolo 5 reca misure per il contributo alla flessibilità del sistema elettrico da parte degli impianti non abilitati alimentati da bioliquidi sostenibili.

Esso istituisce un meccanismo per la contrattualizzazione di capacità produttiva alimentata da bioliquidi sostenibili e prevede che, nelle more dell'entrata in operatività di tale meccanismo (e comunque non oltre il 31 dicembre 2025), agli impianti a bioliquidi sostenibili si applichino prezzi minimi garantiti definiti da ARERA.

Viene poi modificata la composizione della commissione per l'esame delle proposte di integrazione e aggiornamento dell'allegato al codice dell'ambiente recante disciplina dei combustibili (cosiddetta Commissione combustibili) presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni.

Il comma 3-*bis* dispone che il riferimento agli impianti alimentati a biomasse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 28 del 2011, comprende anche gli impianti alimentati a biomasse solide classificate dal GSE come tipologia ibrido termoelettrico.

Il comma 3-*ter* ammette, a partire dal 2024, a partecipare alle procedure competitive di cui al D.M. 15 settembre 2022 – recante la disciplina di sostegno alla produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale – anche le imprese titolari di impianti di produzione di bio-

gas prodotto attraverso il trattamento anaerobico di rifiuti organici oggetto di riconversione.

Il comma 3-*quater* dispone che le agevolazioni previste per il gasolio, in materia di accisa, dal Testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, si applichino, nell'ambito di un programma pluriennale previsto dalla direttiva 2003/96/CE(ETD), anche al biodiesel utilizzato tal quale, negli usi ammessi dalla disciplina specifica di settore.

Il comma 3-*quinqües* dispone che Acquirente Unico possa svolgere le attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di un sistema avanzato per la valutazione e la sicurezza delle bombole a idrogeno a uso autotrazione per il tramite di Servizi Fondo Bombole Metano S.p.A.

L'articolo 5-*bis* reca misure volte a garantire la piena operatività degli impianti per la produzione di biometano in esercizio o in corso di realizzazione.

L'articolo 6 è volto a semplificare il procedimento per la realizzazione di sistemi di condensazione ad aria – o, a seguito di un'integrazione apportata dalla Camera, di raffreddamento del fluido del circuito di condensazione – nelle centrali termoelettriche con potenza termica superiore a 300 MW, alternativi ai sistemi di raffreddamento ad acqua il cui funzionamento è reso sempre più problematico dalla scarsità della risorsa idrica e dall'aumento della temperatura della stessa.

Tali interventi – qualora non comportino incremento della potenza elettrica e avvengano su superfici all'interno delle centrali esistenti – vengono qualificati come modifiche non sostanziali, subordinate alla sola comunicazione preventiva al MASE, da effettuare almeno 60 giorni prima della data di avvio dei lavori, anziché all'autorizzazione unica cui sono sottoposte le modifiche sostanziali.

Ad essi trovano inoltre applicazione le procedure semplificate di cui agli articoli 6, comma 9-*bis*, e 29-*nonies* del codice dell'ambiente, relativi, rispettivamente, alla valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale procedura di valutazione ambientale da avviare e alla modifica degli impianti.

I medesimi interventi sono poi sottratti all'autorizzazione paesaggistica, a condizione che siano realizzati in sostituzione di volumi esistenti all'interno della medesima centrale.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂.

In primo luogo, esso modifica il decreto legislativo n. 162 del 2011, che disciplina la materia, al fine di introdurre ulteriori semplificazioni per le procedure di rilascio delle licenze di esplorazione, delle autorizzazioni allo stoccaggio e allo svolgimento di programmi sperimentali nei giacimenti esauriti *offshore*.

Si prevede inoltre che il MASE predisponga uno studio propedeutico, tra l'altro, a effettuare la ricognizione della normativa vigente relativa alla filiera della cattura, dell'utilizzo e dello stoccaggio della CO₂, nell'ottica di delineare un quadro di riferimento normativo funzionale al-

l'effettivo sviluppo della filiera stessa, anche tenendo conto delle esperienze europee e internazionali in materia.

L'articolo 8 è volto alla costituzione di un polo strategico per l'eolico galleggiante in mare.

Esso demanda ad un decreto ministeriale l'individuazione di aree demaniali marittime site – a seguito delle modifiche apportate dalla Camera – in almeno due porti del Mezzogiorno rientranti in un'Autorità di sistema portuale o in aree portuali limitrofe ad aree nelle quali sia in corso l'eliminazione graduale dell'uso del carbone, con il relativo specchio acqueo antistante, da destinare alla realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l'assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle relative infrastrutture elettriche.

Il comma 2-*bis* prevede che il MASE si avvalga del Corpo delle capitanerie di porto per l'attività di regolamentazione dei movimenti delle unità in mare, per il controllo del rispetto delle regole ambientali e per la vigilanza ai fini della sicurezza della navigazione nelle aree demaniali marittime in cui sono realizzati parchi eolici galleggianti.

L'articolo 9 prevede l'istituzione, da parte di Terna, di un portale digitale contenente i dati e le informazioni, inclusi quelli relativi alla localizzazione, degli interventi di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle richieste di connessione della stessa, oltre che le relazioni di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei procedimenti di connessione alla rete medesima.

Esso introduce poi una procedura semplificata per la realizzazione delle cabine primarie e degli elettrodotti, senza limiti di estensione e fino a 30 kV, prevista nell'ambito dei progetti ammessi ai finanziamenti di cui all'Investimento 2.1, Componente 2, Missione 2, del PNRR, nonché ulteriori semplificazioni per gli impianti da fonti rinnovabili.

L'articolo 10, comma 1, stanziava 96,7 milioni di euro per l'attuazione dei progetti per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento inseriti nella graduatoria dei progetti ammissibili e finanziabili sulla base del PNRR, ma poi non finanziati in esito all'*assessment* condotto dalla Commissione europea sulla terza rata del PNRR. Il comma 2 interviene sull'assegnazione dei proventi derivanti dalle aste CO₂ maturati nel 2022.

L'articolo 11 modifica la disciplina per l'individuazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, introducendo una procedura che prevede la presentazione di autocandidature e la predisposizione di una Carta nazionale delle aree autocandidata (CNAA). È inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024 per il riconoscimento di misure premiali a vantaggio delle comunità territoriali ospitanti il deposito.

L'articolo 12 attribuisce all'ENEA il compito di istituire un registro delle tecnologie per il fotovoltaico, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali.

L'articolo 12-*bis* – recante disposizioni in materia di gestione dello smaltimento di pannelli fotovoltaici – introduce misure riguardanti: la

quota percentuale detenuta sul mercato delle apparecchiature elettriche ed elettroniche dai sistemi collettivi per la gestione dei RAEE fotovoltaici; gli elementi che devono essere descritti nella documentazione di adesione da parte dei soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici e misure per consentire una razionale e ordinata gestione dei RAEE sul territorio.

L'articolo 12-*ter* individua Sogesid S.p.a. quale società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato, al fine di garantire il supporto necessario alla tempestiva realizzazione degli interventi pubblici per la piena attuazione della transizione ecologica.

L'articolo 13 rifinanzia il Fondo italiano per il clima in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

L'articolo 14 reca disposizioni urgenti in materia di procedure competitive e di tutela dei clienti domestici nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica.

Il comma 1 stanziava 1 milione di euro nel 2024 per lo svolgimento di campagne informative sulla cessazione del servizio di maggior tutela nel settore elettrico.

Il comma 2 trasferisce al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza ad approvare i progetti proposti da ARERA e finanziati a valere sul fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alimentato dalle sanzioni irrogate dalla medesima autorità.

Il comma 3 disciplina il servizio di vulnerabilità, prevedendo che esso sia erogato ai clienti vulnerabili da operatori individuati tramite procedure competitive alle condizioni stabilite da ARERA e che l'approvvigionamento centralizzato dell'energia elettrica all'ingrosso sia affidato ad Acquirente Unico.

Il comma 4 elimina la disposizione che prevedeva l'inserimento della clausola sociale nell'affidamento del servizio a tutele gradualità per la continuità occupazione del personale impiegato nei *contact center* del servizio di maggior tutela, disponendo, tuttavia, che le imprese che esercitano il servizio di maggior tutela continuino ad avvalersi dei servizi di *contact center* sino alla conclusione delle procedure di individuazione dei fornitori del servizio di vulnerabilità, ferma restando la scadenza naturale dei contratti, se anteriore.

Il comma 4-*bis* prevede che gli esercenti il servizio di tutela presentino all'ARERA una relazione indicante i costi direttamente imputabili al servizio medesimo e non recuperabili, ai fini del loro riconoscimento a valere sulle tariffe elettriche.

I commi 5 e 5-*bis* prevedono che l'addebito diretto sul conto corrente o su altri mezzi di pagamento autorizzato dal cliente per la fatturazione nell'ambito della maggior tutela valga anche per il subentro del fornitore del servizio a tutele gradualità o di vulnerabilità.

Il comma 6 dispone che ARERA provveda ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione del servizio a tutele gradualità, assegnando un termine tra il 9 e il

10 gennaio 2024 per la presentazione delle offerte da parte degli operatori, al fine di garantire un'adeguata informazione preventiva dell'utenza domestica nonché la più ampia partecipazione degli operatori economici.

Il comma 7 prevede che Acquirente Unico monitori le condizioni di fornitura di energia elettrica praticate nei confronti dei clienti domestici nonché la corretta applicazione delle condizioni del servizio da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualità e che ARERA trasmetta alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza annuale, una relazione contenente gli esiti del suddetto monitoraggio.

Il comma 7-*bis* modifica la disciplina del portale delle offerte prevista dalla legge n. 124 del 2017 affinché gli operatori trasmettano tempestivamente le proprie offerte e rafforza il ruolo del comitato tecnico consultivo.

L'articolo 14-*bis* incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

L'articolo 14-*ter* integra i poteri del Commissario unico per la realizzazione degli interventi in materia di acque reflue urbane; reca alcune semplificazioni per la realizzazione degli interventi suddetti e prevede che i criteri, le modalità e le condizioni per il riutilizzo delle acque reflue siano stabiliti con un regolamento ministeriale, invece che con decreto del Ministro dell'ambiente.

L'articolo 14-*quater* prevede che il Presidente della Regione Siciliana sia nominato Commissario straordinario al fine di assicurare il completamento di una rete impiantistica integrata per la gestione del processo di smaltimento dei rifiuti, con il compito di adottare il piano di gestione dei rifiuti, approvare i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti e assicurare la realizzazione degli impianti stessi.

L'articolo 14-*quinqüies*, collocato in apertura del Capo II, prevede che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC possa essere articolata in sottocommissioni e gruppi istruttori.

L'articolo 15 modifica l'articolo 20-*sexies* del decreto-legge « alluvioni » con riferimento alle tipologie di intervento e di danno per le quali sono erogabili contributi economici finalizzati all'attività di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

L'articolo 16 prevede che, nei casi di ricostruzione privata del patrimonio edilizio danneggiato dagli eventi alluvionali suddetti, sia esclusa l'applicazione di determinati requisiti minimi di efficienza energetica, ove essi richiedano interventi aggiuntivi rispetto alle attività di ripristino e riparazione dei danni occorsi al patrimonio privato.

L'articolo 17 prevede, al comma 1, che le imprese agricole, ubicate nella regione Toscana, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2023, possano accedere alle misure di indennizzo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche se non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate per la copertura dei rischi per i suddetti danni. Il comma 2 autorizza la regione Toscana a deliberare la proposta di decla-

ratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame.

L'articolo 18, al comma 1, dispone l'applicazione – nei territori della regione Toscana interessati dagli eventi alluvionali suddetti – del regime di aiuto per le aree di crisi industriale. A tale finalità il comma 2 destina le risorse disponibili, sino a un massimo di 50 milioni di euro, che il decreto ministeriale 23 aprile 2021 assegna alle aree di crisi industriale non complessa.

L'articolo 18-*bis* estende a tutti i territori della regione Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 marzo 2023 l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'ultima legge di bilancio a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nel solo territorio del comune di Umbertide.

Nell'ambito del Capo III, l'articolo 19 reca abrogazioni, l'articolo 20 reca disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 21 disciplina l'entrata in vigore.

Il PRESIDENTE, considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14 di oggi.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) osserva che si ripete anche oggi il solito modo di procedere del Governo: un decreto-legge sul quale è stata posta la fiducia alla Camera giunge in Senato a ridosso della scadenza del termine per la sua conversione in legge per essere nuovamente approvato con la fiducia, dopo un esame meramente formale.

Si tratta peraltro di un decreto originariamente dedicato alla materia dell'energia e della ricostruzione dei territori colpiti da disastri naturali che, come spesso accade, ha assunto le caratteristiche di un vero e proprio provvedimento *omnibus*, essendovi state inserite disposizioni totalmente estranee, quale il commissariamento della gestione dei rifiuti in Sicilia.

Entrando nel merito del testo, ciò che emerge sono le numerose assenze.

Manca completamente l'ambizione di dare una risposta ai cambiamenti climatici. Mancano misure coerenti con quanto stabilito alla COP 28. Manca l'attenzione alle piccole e medie imprese.

Se manca tutto ciò e il Senato non può apportare nessuna modifica al testo, ne consegue che la Commissione ora sta solo perdendo tempo.

Preannuncia dunque l'intenzione del suo Gruppo di sfruttare interamente il poco tempo a disposizione della Commissione, illustrando uno

per uno gli emendamenti che verranno presentati entro il termine testé fissato.

Tali emendamenti affronteranno le numerose criticità del testo in esame che, tra l'altro, estende le trivellazioni anche in zone dove prima non erano consentite e modifica la procedura per l'individuazione del sito del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, passando a un sistema di autocandidature che possono provenire anche da luoghi che in passato erano stati ritenuti non idonei, con ciò determinando problemi di sicurezza ma anche di credibilità dell'intervento da parte dei cittadini.

Il provvedimento in esame non dà neppure le necessarie risposte a tutti i residenti di Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria, che sono stati colpiti dai recenti gravi eventi naturali. Per tale motivo, il Gruppo del Partito democratico ripresenterà tutte le proposte modificative che sono state presentate alla Camera e che sono state bocciate, perché non è ammissibile consentire che questo decreto passi per il Senato, senza nemmeno provare a modificare le criticità che lo caratterizzano.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) ritiene che il vero decreto energia sia quello riportato dai giornali che, con riferimento alle dichiarazioni rese ieri dalla Presidente del Consiglio durante l'incontro tra l'Italia e gli Stati africani tenutosi in Senato, annunciano un piano da 5,5 miliardi, parte dei quali provenienti dai fondi per il contrasto al cambiamento climatico, che il quotidiano *La Verità* riassume con le seguenti parole: «I soldi per la fuffa del clima usati per bloccare gli sbarchi».

A suo avviso il provvedimento in esame è anche incoerente con le conclusioni della COP 28, che pure il nostro Paese ha sottoscritto, in quanto nulla di quanto è in esso contenuto lascia intendere una reale volontà di andare verso l'uscita dai combustibili fossili entro il 2050.

Al contrario, si punta ancora sulle trivellazioni, nonostante i rischi di subsidenza e la contrarietà degli amministratori locali di tutti i colori politici.

Inoltre, il testo originario del decreto-legge prevedeva una vera e propria tassa sulle rinnovabili (eliminata solo grazie all'intervento delle opposizioni), dimostrando così la contrarietà del Governo alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Stigmatizza poi l'assenza di un serio accompagnamento dei cittadini dal regime di maggior tutela al libero mercato.

Venendo al Capo del decreto-legge relativo ai territori colpiti dalle alluvioni del 2023, sottolinea la mancanza di un trattamento uniforme della fase della ricostruzione, con la conseguenza che, volta per volta, si ragiona su quali diritti concedere ai cittadini.

Gli emendamenti presentati dal Partito democratico alla Camera erano volti a riconoscere ai soggetti colpiti dalle alluvioni del 2023 i medesimi diritti che sono stati riconosciuti in passato a soggetti colpiti da altri eventi naturali, ma essi sono stati respinti, lasciando quindi in piedi una evidente disparità.

Si esprime criticamente sulle modalità di esame alla Camera, caratterizzate dalla compressione dei tempi di discussione e da qualche *blitz* notturno del Governo, mentre il Senato è stato del tutto privato del suo potere legislativo.

In conclusione, ribadisce che dal provvedimento in esame non emerge una strategia energetica per l'Italia.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

Plenaria

85^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, l'architetto Roberto Rossetto.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione dell'architetto Roberto Rossetto nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque

Il presidente FAZZONE ringrazia l'architetto Rossetto per la sua disponibilità, cedendogli contestualmente la parola.

L'architetto ROSSETTO illustra preliminarmente la propria carriera professionale. Nel dettaglio, dopo la laurea in urbanistica, e quindi un

avvio di attività incentrato sullo sviluppo dei vecchi piani regolatori, si specializza sul tema delle infrastrutture (con particolare riguardo alla viabilità e alle connessioni urbane), disegnando nell'area di Venezia un sistema di connessioni e relazioni che allora mancava (si parla dei primi anni '90), da cui è poi nato il « passante di Mestre », un'opera che lo ha coinvolto per anni, avendo seguito, tra l'altro, lo studio di impatto ambientale. Da lì nasce un'evoluzione professionale che passa dalla elaborazione del piano all'attenzione ambientale, quindi studi di impatto ambientale e di inserimento paesaggistico (ad esempio sulla pedemontana veneta, unica autostrada che ha un piano di inserimento paesaggistico approvato dal Ministero dei beni culturali). Un'evoluzione ulteriore sul tema del paesaggio si è avuta con il coinvolgimento nel Comitato tecnico del paesaggio della regione Veneto per la redazione del piano paesaggistico e con il coordinamento, dal punto di vista tecnico, della redazione del piano territoriale regionale. Ricorda poi l'attività svolta in tema di VAS del piano dei trasporti, quella sulla parte ambientale e paesaggistica dei PAT di Venezia, Chioggia, Cavallino e Mira ed infine quella sulla valutazione di impatto di dodici interventi concernenti l'area UNESCO della città di Venezia e sullo sviluppo della *policy* sullo *skyline*.

L'oratore passa quindi a descrivere i problemi specifici dell'area della laguna, chiarendo preliminarmente il significato di alcune sue recenti dichiarazioni relative alla necessità di approvazione di un piano morfologico per la laguna veneziana, cui è stato obiettato che un piano morfologico già esiste. Ciò è certamente vero, ma il piano ad oggi vigente risulta datato (risale al 1992 ed è frutto di studi effettuati negli anni '80). Esso è importante, ma riflette un mondo che è cambiato radicalmente (si pensi, ad esempio, alla realizzazione del MOSE, che allora non era nemmeno previsto).

Tant'è che nel 2001, il Consiglio dei ministri ha chiesto l'aggiornamento di quel piano, la cui sofferta rielaborazione l'oratore ripercorre, segnalando che nel 2022 la Commissione VAS ha stabilito che l'aggiornamento non è adeguato alle prescrizioni che la stessa Commissione VAS aveva impartito nel 2018. È stato in particolare eccepito che il piano risulta deficitario in ordine alla valutazione del carico della pressione antropica sulla laguna.

E proprio nella valutazione dei problemi della laguna – prosegue l'oratore – è necessario abbracciare un orizzonte più vasto rispetto al solo centro storico della città di Venezia (che conta ad oggi appena 50.000 abitanti). Le problematiche, infatti, riguardano un'area comprendente ben nove comuni per un totale di oltre 400.000 abitanti. Sommando ai residenti anche il carico costituito da studenti, pendolari e turisti, si arriva ad un impatto antropico di oltre un milione di persone.

Aggiungendo a ciò le attività del porto e dell'aeroporto, si viene a configurare un sistema che richiede una visione complessiva ed è per questo che il legislatore ha ritenuto di istituire un nuovo soggetto con funzioni di coordinamento.

Si pensi infatti che nell'ambito della laguna operano circa una trentina di soggetti, fra cui si segnalano in particolare il Provveditorato, il porto e l'aeroporto, i cui strumenti di programmazione e di pianificazione non sempre si parlano tra di loro. Il piano morfologico non vede tutte queste tensioni sul sistema lagunare perché è limitato al bordo della laguna.

Va tenuto inoltre presente che il porto e l'aeroporto di Venezia presentano delle particolari specificità (ad esempio, il porto di Venezia non può essere concepito avendo come modello quello di Trieste).

Il principale problema per la laguna è il processo antropico. L'attività dell'uomo – che parte dalla deviazione dei fiumi operata dalla Serenissima e arriva alle centrali idroelettriche, ai bacini di sicurezza idraulica e ai lavori di messa in sicurezza degli arenili – ha ridotto profondamente l'afflusso di sedimenti nella laguna ed impattato sul sistema ambientale, riducendo significativamente la varietà naturalistica.

Ancorché il piano morfologico affronti la questione, anche in questo caso si rende necessaria una visione più complessiva e favorire un confronto più stretto tra tutti i soggetti coinvolti, dando altresì maggiore incisività al ruolo svolto dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Un esempio della necessità di un'autorità coordinatrice, prosegue l'oratore, è dato dallo studio del rischio maree ai fini dell'operatività del sistema MOSE. Risultano infatti competenti sul tema ben quattro autorità: il Comune di Venezia, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ispra ed il Consorzio Venezia nuova. L'intesa trovata, in questo caso, ha fatto perno sull'autorità comunale, che sente il CNR e l'Ispra e si coordina infine con il Consorzio. In generale, comunque, si rende opportuna una semplificazione delle procedure, anche tenendo conto del fatto che, a partire dal luglio 2025, le competenze del Consorzio Venezia nuova in materia di attivazione e manutenzione del MOSE saranno trasferite allo Stato tramite la costituzione di un'apposita società *in house*, così come una serie di attività attualmente svolte dal Provveditorato attraverso il Consorzio Venezia nuova in materia di progettazione morfologica, sistemazione e manutenzione dell'ambiente lagunare. Si porrà dunque anche il tema di valutare come non disperdere le competenze accumulate negli anni.

In conclusione si sofferma sul protocollo per i sedimenti e sulle sperimentazioni in corso per capirne la capacità di analisi.

I commissari presenti pongono alcuni quesiti.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) ricorda che il Presidente dell'Autorità deve avere ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e chiede quali siano le esperienze maturate dal candidato sotto questo profilo.

Domanda altresì in che modo, nella veste di Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia, egli intenda far fronte alle problematiche relative all'inquinamento.

La senatrice SIRONI (*M5S*) domanda innanzitutto in che modo possa essere reso più incisivo il ruolo dell'Ispra nei processi decisionali.

Domanda inoltre come si possa concretamente ripristinare l'afflusso dei sedimenti verso la laguna.

Replica l'architetto ROSSETTO, descrivendo innanzitutto l'attività da lui svolta dal 2019 al 2022 in qualità di Presidente dell'Unione navigazione interna italiana (Unii), attività che ha comportato costanti interlocuzioni con autorità statali ed europee e con altri soggetti pubblici e privati.

Ribadisce quindi che la problematica dell'afflusso dei sedimenti è particolarmente complessa e connotata da una allarmante riduzione dei sedimenti stessi a partire dal 1930. Si rende a suo avviso necessario istituire un comitato scientifico e chiamare a farne parte esperti riconosciuti della materia, per poter ipotizzare delle soluzioni. È inoltre necessario individuare il carico antropico soprattutto con riferimento (anche secondo le indicazioni fornite dalla Commissione VAS) ai movimenti e ai flussi delle persone e delle imbarcazioni. Il tutto non può peraltro prescindere, ancora una volta, da una visione complessiva.

Con riferimento al ruolo dell'Ispra, precisa infine che l'ente in questione ha elaborato, ultimamente, modelli meteo-climatici molto precisi (anche rispetto a quelli elaborati appena cinque anni fa). La difficoltà risiede proprio nel delineare un percorso preciso per uniformare i modelli in questione con quelli elaborati dagli altri enti coinvolti e l'Autorità per la laguna potrà assumere, sotto questo aspetto, un ruolo centrale di coordinamento sistematico.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) ringrazia nuovamente l'architetto Rossetto per la sua disponibilità e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (n. 106)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza unificata, la Commissione non è ancora autorizzata ad esprimersi e il seguito dell'esame è pertanto rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche (n. 108)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 4 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuto il parere della Conferenza unificata, la Commissione non è ancora autorizzata ad esprimersi e pertanto il seguito dell'esame è rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE (n. 109)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e degli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il PRESIDENTE comunica che, non essendo pervenuti i pareri della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e dell'AGCOM, la Commissione non è ancora autorizzata ad esprimersi e pertanto il seguito dell'esame è rinviato alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.